



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECIMA LEGISLATURA

MOZIONE N. 1

UNIONE EUROPEA IMPONE FORMAGGI SENZA LATTE: UN ATTENTATO ALLA QUALITÀ DEI NOSTRI PRODOTTI

presentata il 3 luglio 2015 dai Consiglieri Finco, Rizzotto, Ciambetti, Forcolin, Gidoni, Marcato, Finozzi, Montagnoli, Possamai, Boron, Bottacin, Brescacin, Calzavara, Gerolimetto, Lanzarin, Michieletto, Sandonà, Valdegamberi, Villanova, Riccardo Barbisan, Fabiano, Barbisan e Semenzato

Il Consiglio regionale del Veneto

PREMESSO CHE:

- la Commissione europea ha intimato all'Italia con una nota in cui invita il nostro Governo di abrogare la legge 11 aprile 1974, n. 138, in particolare la parte che riguarda il divieto di detenzione e utilizzo di latte in polvere, latte concentrato e latte ricostituito nella fabbricazione dei prodotti lattiero caseari;
- la suddetta legge, secondo la Commissione europea sarebbe limitativa per la libera circolazione delle merci, essendo la polvere di latte e il latte concentrato prodotti utilizzati in tutta Europa e quindi di facile produzione;

VISTO CHE:

- l'Italia, già con il regio decreto del 15 ottobre 1925, n. 2033, aveva fatte proprie le disposizioni stabilite dal Congresso Internazionale per la repressione delle frodi alimentari svoltosi a Ginevra nel 1908 in cui si è deciso che il formaggio deve essere ottenuto senza alcuna aggiunta di sostanze ad eccezione di fermenti, sale e spezie;
- successivamente con la legge 11 aprile 1974, n. 138 è stato disposto all'articolo 1, comma 1: "È vietato detenere, vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo o utilizzare:
 - a) latte fresco destinato al consumo alimentare diretto o alla preparazione di prodotti caseari al quale sia stato aggiunto latte in polvere o altri latti conservati con qualunque trattamento chimico o comunque concentrati;
 - b) latte liquido destinato al consumo alimentare diretto o alla preparazione di prodotti caseari ottenuto, anche parzialmente, con latte in polvere o con

altri latti conservati con qualunque trattamento chimico o comunque concentrati;

c) prodotti caseari preparati con i prodotti di cui alle lettere a) e b) o derivati comunque da latte in polvere;

d) bevande ottenute con miscelazione dei prodotti di cui alle lettere a) e b) con altre sostanze, in qualsiasi proporzione.

È altresì vietato detenere latte in polvere negli stabilimenti o depositi, e nei locali annessi o comunque intercomunicanti, nei quali si detengono o si lavorano latti destinati al consumo alimentare diretto o prodotti caseari.

È escluso dal divieto di cui al primo comma il latte liquido ottenuto dal latte in polvere puro o miscelato con altre sostanze che abbia subito tutti i trattamenti idonei a qualificarlo del tipo «granulare e a solubilità istantanea» e che sia destinato al consumo alimentare immediato dell'utente, purché il suddetto prodotto sia distribuito tramite apparecchiature automatiche e semiautomatiche nelle quali la miscelazione del latte in polvere con le altre sostanze avvenga al momento stesso in cui l'utente si serve dell'apparecchiatura. La dose massima di bevanda fornita per ogni singola erogazione non può superare i 150 centilitri. È vietata l'installazione di distributori che forniscono bevande di cui al presente comma nei bar, ristoranti e luoghi affini; negli alberghi e nelle mense, di qualunque genere e tipo, tale divieto è limitato alle cucine ed ai locali adibiti alla distribuzione ed al consumo dei pasti;...”;

CONSIDERATO CHE:

- l'altissima qualità il prestigio e la grande reputazione in tema di prodotti lattiero caseari pongono il nostro Paese al vertice del commercio internazionale, proprio per l'elevatissimo zelo e rigore nel produrre una vastissima tipologia di formaggi utilizzando solo e semplicemente latte intero, caglio e sale con le particolarità e le specialità di ogni territorio e tradizione locale;

- l'abrogazione della legge 11 aprile 1974, n. 138, comporterebbe un abbassamento della qualità dei prodotti lattiero caseari e metterebbe a rischio il primato della produzione italiana la cui esportazione di formaggi e latticini vanta nel primo trimestre 2015 un aumento del 9,3%;

tutto ciò premesso,

impegna la Giunta regionale

ad attivarsi presso:

a) il Governo e il Parlamento della Repubblica affinché non si abroghi la legge 11 aprile 1974, n. 138;

b) il Parlamento europeo affinché vengano tutelati i prodotti tipici lattiero caseari e le relative peculiari modalità di produzione che hanno consentito nel tempo di promuovere prodotti unici di altissima qualità;

c) a trasmettere il presente provvedimento a tutti i parlamentari e senatori eletti in Veneto.